
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE N. 6 del 29 marzo 2006

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione della legge 5 marzo 2001, n.57, articolo 19, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n. 2003/ 30 /CE e in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete, favorendo il contenimento dei prezzi, l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 2

Definizioni

1. Per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto -gpl- e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

- a) benzine;
- b) gasolio;
- c) gpl;
- d) gas naturale -metano-;
- e) idrogeno;
- f) olio lubrificante;

g) i biocarburanti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n.2003/30/CE ed ogni altro carburante per autotrazione autorizzato in conformità ai requisiti tecnici e fiscali in commercio.

3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

4. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:

- a) una pompa o un sistema di adduzione;
- b) un contatore ed un misuratore;
- c) una pistola con una valvola di intercettazione;
- d) tubazioni di connessione;

e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

5. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

6. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

7. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

8. Per impianto ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.

9. Per contenitore-distributore ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali e destinate al rifornimento di macchine ed automezzi, non targati e non circolanti su strada, con carburanti liquidi di categoria C.

10. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto sono presi in considerazione i prodotti benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza di seguito denominato UFT o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Articolo 3

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:

- a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti comprensiva del permesso di costruire;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta di gpl, metano o carburanti non esitati al momento della domanda su impianti esistenti o autorizzati;
- c) al rilascio dell'autorizzazione per l'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto;
- d) alla revoca ed alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione;
- e) alla verifica degli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito sul quale insistono;
- f) ad ogni disposizione necessaria all'attuazione di eventuali precedenti accordi di programma;
- g) alla fissazione dei criteri, degli orari e dei turni di apertura e chiusura per l'esercizio delle attività integrative;

h) all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 4

Commissione consultiva regionale carburanti

1. E' istituita presso la Giunta regionale - settore sviluppo e promozione delle attività commerciali - la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) l'assessore della Giunta regionale preposto al settore sviluppo e promozione delle attività commerciali, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali o suo delegato;

c) il rappresentante dell'unione petrolifera o suo delegato;

d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;

e) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;

f) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione -DI. STRA.GAS.- o suo delegato;

g) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;

h) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;

i) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;

l) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;

m) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;

n) cinque esperti del settore;

3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.

4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale al ramo, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.

5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

6. Ai componenti ed al segretario della commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 5264 del 31 ottobre 2002.

7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità di cui al comma 4.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 5

Compiti della commissione consultiva regionale carburanti

1. La commissione di cui all'articolo 4 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale sull'evoluzione della rete. L'attività della commissione si esplica in particolare fornendo contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

a) la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete distribuzione carburanti per il raggiungimento di un riequilibrio territoriale fra domanda ed offerta;

b) la elaborazione di proposte od iniziative inerenti le funzioni di cui alla presente legge.

2. La commissione esprime pareri consultivi alle amministrazioni comunali che ne fanno richiesta inerenti le emissioni dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, in ordine al rispetto delle norme di indirizzo programmatiche, e viene sentita annualmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, articolo 3, comma 9.

Articolo 6

Osservatorio e sistemi informativi

1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante il proprio ufficio carburanti che, allo scopo, svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo in raccordo con gli altri sistemi informativi regionali:

- a) alla programmazione regionale del settore;
- b) al monitoraggio annuale, ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articolo 3, comma 9;
- c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche e tutti i soggetti interessati;
- d) alla promozione di studi e ricerche, nonché alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

2. I comuni, i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni, gli UTF, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ANAS, le province, nonché i gestori degli impianti, trasmettono al competente ufficio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, ogni dato relativo alla situazione della rete che lo stesso ritiene utile acquisire.

Articolo 7

Regolamento di attuazione

1. La regione Campania, sentita la commissione di cui all'articolo 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previ pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di enti locali, rapporti con la CE, bilancio e finanza, settori produttivi, adotta il relativo regolamento attuativo di seguito denominato "regolamento" contenente:

- a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione carburanti sul territorio regionale;
- b) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti finalizzati al processo di sviluppo del non oil;
- c) l'individuazione della tipologia del bacino in relazione al numero degli impianti ivi presenti e ad altri elementi di valutazione;
- d) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
- e) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità assoluta e relativa di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 ottobre 2001, ivi compresi i termini, le modalità e i criteri di adeguamento delle incompatibilità relative, applicabili in caso di inerzia di cui all'articolo 8, comma 6;
- f) la fissazione su base regionale, dell'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate, secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;
- g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo sugli impianti delle autonome attività commerciali integrative, di somministrazione alimenti e bevande e di altri autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche in deroga ai contingentamenti previsti dai piani comunali e dai criteri regionali in materia;
- h) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione carburanti stradali ed autostradali per autotrazione;
- i) le disposizioni necessarie per dare piena attuazione alla presente legge.

CAPO II
IMPIANTI STRADALI

Articolo 8

Impianti esistenti. Verifiche di compatibilità

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni sottopongono a verifica gli impianti esistenti.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto, elencate nel regolamento, e sono effettuate dai comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.
3. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi del decreto legislativo 32/98, articolo 1, comma 5, così come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, articolo 3, comma 1.
4. I titolari di impianti provvedono all'aggiunta di prodotti non precedentemente erogati o all'installazione di dispositivi self-service pre o post pagamento, se è stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, se hanno presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
5. Il comune revoca l'autorizzazione degli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta.
6. Il comune stabilisce il termine, le modalità ed i criteri di adeguamento degli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento. In caso di inerzia trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), senza ulteriore atto di recepimento.
7. Il comune revoca l'autorizzazione se non sono soddisfatte le condizioni di adeguamento di cui al comma 6.

Articolo 9

Installazione ed esercizio di nuovi impianti stradali

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire del comune in cui l'attività è esercitata.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10.
3. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sociale e prevenzione incendi nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.
4. La domanda di autorizzazione e del permesso di costruire si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire, comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e indica, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della domanda, i documenti che, eventualmente, devono essere integrati o regolarizzati. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale è posta in essere per una sola volta e sospende il termine di novanta giorni che decorre ex novo dal momento della integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il richiedente comunica al comune e alla Regione l'inizio dei lavori che avviene entro venti giorni, fatti salvi i poteri sindacali di cui al decreto legislativo n.32/98, articolo 1, comma 3, afferente l'assenso illegittimamente formatosi.
5. I nuovi impianti sono dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative nel rispetto delle distanze, delle superfici, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento.
6. Per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e della legge 5 marzo 2001, n. 57, le autorizzazioni all'esercizio, stante la peculiarità di questo settore, sono rilasciate in deroga ai piani comunali ed ai criteri regionali in materia. Tali autorizzazioni in deroga sono estese integralmente anche agli impianti di distribuzione carburanti esistenti, sono legate strettamente all'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti.
7. La Regione può stabilire, con il regolamento, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

Articolo 10

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, se non hanno ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che è stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in altro modo estinta, ovvero, se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.

4. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti sono posseduti anche dal gestore.

5. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa da parte dell'esercente l'attività.

Articolo 11

Impianti gpl e metano

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti carburanti di gpl o metano è rilasciata dal comune nel rispetto di quanto previsto agli articoli 9 e 10.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti nuovi, eroganti gpl o metano, o quelli esistenti sui quali si intende aggiungere il gas di petrolio liquefatto o il metano, rispettano le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento.

Articolo 12

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al comune, alla Regione ed all'UFT.

2. Le variazioni societarie del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di pubblico esercizio o di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici presso un distributore di carburanti non è ceduta separatamente dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti.

Articolo 13

Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
 - b) la variazione del numero delle colonnine;
 - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri ad erogazione doppia o multipla -multidispencer- per prodotti già erogati;
 - d) la sostituzione di uno o più serbatoi;
 - e) il cambio di destinazione d'uso, ovvero di posizionamento dei serbatoi, ovvero delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
 - f) la variazione del numero ovvero della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento o estensione degli stessi ad altri erogatori di prodotti già autorizzati;
 - i) l'installazione ovvero la variazione delle attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti quali servizi igienici, chioschi, pensiline, punti aria ed acqua;
 - l) la detenzione ovvero l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - m) la detenzione ovvero l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti;
 - n) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa;
 - o) gli interventi di adeguamento dell'impianto a norme di legge o regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero la tutela ambientale.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali ed ambientali, nonché di quanto eventualmente previsto per le fattispecie nei regolamenti comunali in materia edilizia e nel regolamento di cui all'articolo 7.
3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a) sono soggette ad autorizzazione comunale; le modifiche di cui al comma 1, lettere da b) ad m) sono soggette a comunicazione e la corretta realizzazione delle medesime è asseverata da una perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato.
4. Nel caso di modifica, di cui al comma 1, lettera g, alla comunicazione è allegata anche autocertificazione attestante la presenza delle attività commerciali integrative di cui all'articolo 9, comma 5.

Articolo 14

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta dell'interessato o su provvedimento del comune.
2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata necessità.
3. Il comune, per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.
4. Il comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla all'interessato nei termini di legge:
 - a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10;
 - b) nel caso in cui il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza della proroga di cui al comma 2;
 - c) nel caso in cui l'impianto funziona senza la presenza del gestore, al di fuori delle ipotesi consentite nel regolamento;

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Articolo 15

Commissioni di collaudo

1. Il collaudo dei nuovi impianti, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da :

a) un dirigente, o un funzionario delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;

b) un rappresentante dell'UTF competente per territorio;

c) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) un funzionario del comune dell'ufficio competente;

e) un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario.

3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre centoventi giorni a decorrere dalla richiesta di cui al comma 1, alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.

4. La commissione accerta:

a) l'esistenza di un atto di autorizzazione all'esercizio dell'impianto i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;

b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;

c) la funzionalità dell'impianto;

d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio;

e) l'esistenza di certificazione attestante l'idoneità sanitaria;

f) l'esistenza di certificazione attestante la conformità ambientale;

g) l'idoneità fiscale delle attrezzature installate;

h) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;

i) la conformità dell'impianto alle norme di cui alla presente legge ed al regolamento.

5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato; se è necessario la commissione dispone la rinnovazione del collaudo.

6. Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un compenso il cui importo e le modalità di pagamento sono stabilite nel regolamento. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Per gli impianti già installati e funzionanti, il collaudo è obbligatorio per i seguenti interventi: a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) sostituzione ovvero cambio di posizionamento di uno o più serbatoi; c) variazione del numero dei serbatoi; d) variazione del numero ovvero della tipologia delle colonnine per prodotti già erogati. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentati da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al comune, all'UTF ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio.

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

9. Il collaudo di tutti gli impianti è effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

Articolo 16

Disciplina urbanistica

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, previa individuazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti.

2. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal comune ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articolo 2, commi 1 e 2, sono adeguati dal comune stesso alle disposizioni della presente legge e del regolamento se non conformi.

3. Per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articoli 2, commi 1 e 2., si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, le norme della presente legge.

4. Il comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilisce i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. La priorità per l'assegnazione di tali aree è riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili od a titolari di impianti, singoli o associati, che risultano proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque.

Articolo 17

Impianti di pubblica utilità

1. Si considera di pubblica utilità:

a) l'impianto ubicato ad una distanza superiore a dieci chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all'impianto più vicino;

b) l'impianto ubicato ad una distanza superiore a sette chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all'impianto più vicino, se localizzato nelle aree montane;

c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune;

d) l'impianto che costituisce l'unico punto di riferimento esistente nel porto turistico del comune.

2. Il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità, anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità definite nel regolamento. Tale deroga è consentita fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

3. Il comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente nuova autorizzazione al fine di salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.

CAPO III

IMPIANTI AUTOSTRADALI

Articolo 18

Nuove concessioni

1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla regione Campania ed è subordinata:

a) al rispetto delle norme di cui alla presente legge e al regolamento;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostrade o dell'Ente Nazionale per le Strade, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge e del regolamento.

2. Nel caso in cui l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui al decreto legislativo n.285/92 e relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, comma 4, gli ulteriori criteri, modalità e procedure per i suddetti adempimenti sono definiti nel regolamento.

Articolo 19

Potenziamento

1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente autorizzati, è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione del potenziamento deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 15.

Articolo 20

Modifiche impianti

1. Le modifiche di cui all'articolo 13 sono preventivamente comunicate alla Regione, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'UTF competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale, e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e di quella fiscale ed antincendio. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 15.

Articolo 21

Trasferimento della titolarità della concessione

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, è presentata alla Regione e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale.

Articolo 22

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine di cui al comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 28.

3. Le concessioni, per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al comma precedente, sono soggette a decadenza.

4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 15.

Articolo 23

Collaudo

1. La commissione di collaudo, costituita ai sensi dell'articolo 15, effettua il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda del rilascio di nuova concessione, di autorizzazione al potenziamento, di modifica e di rinnovo della concessione.

2. In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.420 articolo 10, comma 1, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili previa presentazione di apposita documentazione stabilita dal regolamento.

3. L'attivazione dell'impianto antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita all'articolo 28.

CAPO IV

IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI

Articolo 24

Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 e dal regolamento, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 15.

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dell'impianto stesso.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente, secondo le modalità indicate dal regolamento. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il congruo numero di automezzi intestati al richiedente. Nel caso di cantieri, le autorizzazioni sono rilasciate per il tempo necessario al completamento di eventuali lavori o costruzioni che utilizzano macchine di movimento terra o motori fissi quali gruppi elettrogeni o battipalo. La Regione svolge un'azione di monitoraggio relativa alle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione di cui all'articolo 4.

4. Gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, chiedono l'autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa sanzionato secondo quanto previsto all'articolo 28. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dell'impianto stesso sono soggette a quanto previsto all'articolo 13, comma 3.

5. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a comunicazione al comune attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione sono stabiliti dal comune.

6. Il rifornimento di carburanti per i veicoli sottoindicati, a mezzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato, è comunicato al comune con autocertificazione attestante la necessità di attivazione dei contenitori-distributori mobili, nonché il rispetto delle norme di sicurezza:

- a) macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
- b) automezzi, all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

Articolo 25

Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi inferiori a 1.000 litri, è soggetto a comunicazione al comune.

Articolo 26

Impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione carburanti, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili:

a) sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o di aeromobili;

b) possono derogare alle caratteristiche tipologiche nonché ai criteri di superficie e distanza previsti nella presente legge e nel regolamento.

3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 15.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 27

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del conseguente regolamento adottato dalla regione Campania, è esercitata da funzionari regionali della competente struttura regionale, ai quali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, all'uopo incaricati dal dirigente del settore competente in materia di impianti di distribuzione carburanti, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle normative in vigore.

2. La violazione delle norme di cui alla presente legge che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riportate all'articolo 28 è accertata dagli organi di polizia o dal personale regionale di cui al comma 1, mediante processo verbale redatto dagli stessi ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n.13, articolo 3. Il processo verbale compilato dagli organi accertatori è immediatamente trasmesso al comune competente per territorio per le violazioni indicate ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'articolo 28, ovvero all'ufficio regionale competente in materia di distribuzione carburanti per le violazioni indicate al comma 5 dello stesso articolo.

3. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge e del conseguente regolamento di attuazione sono accertate, contestate e notificate dagli organi incaricati della vigilanza ovvero del controllo, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e dagli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti come riportato dalla legge regionale n. 13/83, articolo 2.

4. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e del conseguente regolamento, ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 28, possono, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza:

a) assumere informazioni attraverso l'accesso sui luoghi in questione;

b) procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla dimora privata;

c) acquisire atti e predisporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica;

d) procedere al sequestro cautelare delle cose che formano oggetto di confisca amministrativa, che perdura fino al provvedimento dell'autorità competente.

5. I titolari delle autorizzazioni, ed in loro assenza i gestori degli impianti, sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire loro tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per effettuare gli accertamenti di cui al comma 4.

6. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Ufficio tecnico di finanza e del comando dei vigili del fuoco, nonché i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Articolo 28

Sanzioni

1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi;

c) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

a) effettua le modifiche in violazione dell'articolo 13, comma 3;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto se trattasi di gpl o metano entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;

d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente.

4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.

5. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:

a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato all'articolo 22, ma entro la data di scadenza della concessione;

b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecunarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al comune ove è installato l'impianto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecunarie previste al comma 5 spettano alla regione Campania.

8. Le modalità di pagamento delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché ogni altra disposizione necessaria al fine di dare attuazione alle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, sono indicate nel regolamento.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti e per il rilascio di autorizzazioni per l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati su impianti esistenti, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riproposti ed adeguati alla nuova normativa, conservando il precedente ordine di priorità temporale della richiesta di autorizzazione al comune competente. Dal momento dell'adeguamento decorre il termine di cui all'articolo 9, comma 4.

Articolo 30

Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la legge regionale 29 giugno 1994, n.27, ad eccezione degli articoli 22, 32,33 e 75, del capo X e della tabella B che sono abrogati dalla data di emanazione del regolamento;

b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 10.

Articolo 31

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall'Unità Previsionale di Base 7.7.29.65 ed allocazione della stessa somma nell'UPB 2.66.147.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 32

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

Bassolino

LEGGE REGIONALE : “ Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”

Avvertenza : il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)

Nota al'art. 1

Comma 1

Legge 5 marzo 2001, n. 57: “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”

Art. 19. Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi: a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili; b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei; c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti; d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete; e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi; f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita; g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32; h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale; i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento".

Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001 "Autorizzazione agli aumenti delle tariffe di Trenitalia S.p.a. a partire dal 1° gennaio 2002. "

Nota all'art. 2

Comma 4 lettera e)

Legge 4 novembre 1997, n. 413 : "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene."

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76 : "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori." saffdsdfsdfsdfdfdsds

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento".

Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001 "Autorizzazione agli aumenti delle tariffe di Trenitalia S.p.a. a partire dal 1° gennaio 2001.

Nota all'art. 5

Comma 2

Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 : "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59."

Art.3, comma 9: "Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4."

Nota all'art. 6

Comma 1. lettera b)

Il comma 9 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 32/98 è stato già citato nella nota all'art. 5.

Nota all'art. 7

Comma 1. lettera e)

D.M. 31.10.2001: "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del

sistema distributivo dei carburanti.”

Allegato: "Linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

Obiettivo. Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza.

Azioni. Migliorare l'attuale conoscenza del sistema distributivo attraverso la creazione di banche dati regionali che utilizzino modalità di rilevamento omogenee.

Razionalizzare l'offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e conseguente aumento dell'erogato medio. Priorità: favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.

Definizione delle incompatibilità.

Sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilità:

Centri abitati: a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente; b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

Fuori dai centri abitati:

c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).

Le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di certezza da parte degli operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede di programmazione regionale in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato l'incompatibilità. Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa consultazione congiunta degli operatori e delle associazioni di categoria ex art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, attribuire diversa priorità valutando per ciascuna di esse l'impatto sulla rete esistente. Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e nella conseguente programmazione regionale, i comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti dichiarando la decadenza dall'autorizzazione per gli impianti che ricadano nelle fattispecie sopra descritte. Tali fattispecie esauriscono le verifiche di cui all'art.1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 346/1999, fatte salve le ulteriori norme vigenti in materia. Sono in ogni caso fatte salve le verifiche già effettuate. I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilità come sopra definite. Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di programma da stipulare fra operatori, comuni, province, regione stessa.

Programmare per bacini d'utenza. La programmazione regionale definisce i bacini d'utenza quali àmbiti territoriali omogenei che possono coincidere con le province. In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base ad alcuni parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, stagionalità della domanda per motivazioni turistiche.

Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.

Premesso che, da un punto di vista strettamente procedurale, si ritiene che il ricorso allo strumento dello "sportello unico" debba essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove autorizzazioni, la programmazione regionale specificherà la tipologia di nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 383/1999, convertito con modifiche dalla legge n. 496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio. In effetti la previsione normativa, pur indicando chiaramente una tipologia di impianto arricchito

dalla presenza di servizi e attività accessorie, dotato di self service post payment, volutamente lascia alla programmazione regionale le necessarie articolazioni di tale modello ipotetico. Si individueranno quindi più tipologie o meglio più standards qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti. Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l'assenza delle condizioni di incompatibilità sopra indicate deve essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato. Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti in relazione all'utenza servita, prevedendo quindi una differenziazione in funzione della localizzazione dell'impianto stesso. Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello nazionale alcuna, distanza minima obbligatoria ma dare, coerentemente, con l'indirizzo legislativo, l'indicazione che la previsione nella programmazione regionale di distanze, sia pure minime, sia comunque obbligatoria.

In sintesi, i criteri da determinare per l'installazione dei nuovi impianti risultano appartenere alle seguenti categorie:

Tipologie o standards qualitativi. Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio "minima" che tenga conto della esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La tipologia deve essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei flussi di traffico. In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni, la tipologia di riferimento potrà promuovere la vendita di tutti i tipi di carburante, la presenza di attività commerciali integrative, la presenza del servizio self-service post-pagamento. In relazione ai carburanti commercializzati non si ritiene giustificata alcuna imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni carburanti (g.p.l. e metano). Infine, per quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti su aree pubbliche individuate dai comuni, si ritiene debba esserne prevista l'assegnazione attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare).

Superfici minime. Per ciascuna tipologia deve essere fissata la superficie minima di riferimento.

Superfici edificabili. Al fine di consentire un reale sviluppo delle attività integrative alla vendita di carburante, la programmazione regionale dovrà prevedere per gli impianti appositi ed adeguati indici di edificabilità in relazione all'area di pertinenza.

Distanze. La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra impianti, misurate dall'accesso degli impianti sulla viabilità pubblica. Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze differenziate per tipo di prodotto.

Impianti uso privato. Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature fisse e/o mobili senza limiti di capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio. Pertanto ad essi si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le regioni dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la conoscenza della struttura di tale segmento distributivo anche al fine di una eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle società che commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.

Ammodernamento. L'ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del Piano nazionale. L'ammodernamento quindi deve essere favorito con ogni possibile mezzo al fine di pervenire gradualmente al miglioramento sull'intera rete distributiva degli standards qualitativi. A tal fine la programmazione regionale può scegliere gli strumenti che riterrà opportuni in relazione alle specificità del territorio ed a come nelle singole regioni si è sviluppata la rete distributiva.

Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della programmazione regionale in materia:

- la programmazione regionale potrà attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso l'utilizzo del servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate; - per gli impianti situati nei centri storici deve essere valutata, per le indubbie ricadute positive dal punto di vista ambientale, la possibilità di trasformazione/integrazione degli impianti da ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici; - l'installazione del servizio self-service pre-pagamento e l'aggiunta di nuovi prodotti costituiscono modifica dell'impianto soggetta, sulla base della programmazione regionale, ad autorizzazione o a semplice comunicazione; - per il g.p.l. ed il metano per i quali non è consentito l'utilizzo del servizio self-service per motivi di sicurezza, l'ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovrà garantire uno sviluppo adeguato, rapportato all'utenza potenziale, della rete distributiva di tali prodotti. A tal fine potranno essere in-

dicare idonee distanze fra impianti funzionali al raggiungimento del suddetto obiettivo; - anche per gli impianti esistenti la programmazione regionale prevederà appositi ed adeguati indici di edificabilità al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative; - la programmazione regionale potrà favorire il processo di ammodernamento con incentivi di carattere amministrativo, economico e finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore, nell'ambito delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo degli investimenti.

Principi di flessibilizzazione degli orari. La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che dall'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 nonché dalla lettera g) dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Al riguardo le regioni, con i piani regionali, adottano le opportune iniziative per ottimizzare, attraverso lo strumento della flessibilità degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso all'utenza.

Sviluppo delle attività integrative sugli impianti. Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione regionale emanata in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 nella quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da installare presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le regioni, in vista della prossima emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno gli strumenti opportuni per adempiere alle prescrizioni dettate dalla lettera i) dell'art. 19 della legge n. 57/2001. In relazione inoltre alle attività artigianali connesse all'attività di distribuzione dei carburanti (quali officine, gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative, occorre che la programmazione regionale preveda possibili linee di sviluppo di tali attività.

Norme finali e transitorie. Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida. Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida. Fino all'emanazione delle programmazioni regionali o dell'adeguamento delle stesse in coerenza al Piano nazionale, si applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.

I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti dall'emanazione o dall'adeguamento delle programmazioni regionali per effettuare le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti rispetto alle fattispecie di incompatibilità individuate nel presente documento. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato) devono chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, nel termine che verrà indicato nelle programmazioni regionali e comunque entro sei mesi dall'adozione delle programmazioni regionali medesime. “

Nota all'art. 8

Comma 3

D.lgs. n. 32/98: “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.”

Art. 1, comma 5" Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dai titolari nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.”

D.lgs. n. 346/99 : “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.”

Art. 3, comma 1. : “I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998, devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.”

Nota all’art. 9

Comma 4

D.lgs. n.32/98 citato nella nota all’art. 5, comma 2

Art. 1 comma 3 : “Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.”

Comma 6

Legge 25 agosto 1991, n. 287: “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi.”

Legge 5 marzo 2001, n. 57 : “ Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”

Nota all’art. 10

Comma 1 lettera c):

Libro II Codice Penale : “ Dei delitti in particolare”

Titolo II : “ Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”

Titolo VIII : “Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”

Comma 1 lettera d)

c.p. art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

c.p. art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive

c.p. art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

c.p. art. 513. Turbata libertà dell’industria o del commercio.

c.p. art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

c.p. art. 515. Frode nell’esercizio del commercio.

c.p. art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

c.p. art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Comma 1 lettera e)

L. 27-12-1956, n. 1423: " Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. "

L. 31-05-1965, n. 575: “ Disposizioni contro la mafia”

Nota all’art. 16

Comma 2

D.Lgs. 32/98 già citato alla nota dell’articolo 4.

“1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.”

Nota all'art. 18

Comma 2

“ D.lgs.285/92 : ”Nuovo codice della strada.”

Comma 3

D.P.R. 27-10-1971, n. 1269

“Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.”

Art. 5 “In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, per essere immessi al consumo è concesso l'abbuono sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione od a rettifica”

Art. 6. “I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,100	lire 80
da litri 0,250	- 100
- 0,500	- 220
- 0,750	- 340
- 1.000	- 420
- 1.500	- 560
- 2.000	- 640”

art. 7. “L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche è elevata a lire 110 per chilogrammo.”

Nota all'art. 23

Comma 2

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 : “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali. ”

Art. 10, comma 1. “Esercizio provvisorio”. 1." Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate.”

Nota all'art. 27

Comma 2

L.R. 10-01-1983, n. 13: “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati.”

Art. 3 “Accertamento della violazione e processo verbale.”

“La violazione di norme che prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento della violazione contiene: a) l’indicazione della data, ora e luogo di accertamento ed eventuale avvenuta contestazione o la sommaria descrizione dei motivi della mancata immediata contestazione di cui al successivo art. 4; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità del trasgressore se identificato ovvero, quando sia possibile, - nell’ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi ne era tenuto alla sorveglianza; d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore; e) l’indicazione delle norme che si ritengono violate; f) l’individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) l’indicazione dell’ente o dell’organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell’art. 7.”

Comma 3**Art. 2 “Competenza all’accertamento ed alla contestazione della violazione”.**

“Le violazioni delle norme di cui all’art. 1 della presente legge sono accertate, contestate e notificate da: a) gli organi incaricati della vigilanza ovvero del controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro; b) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con gli specifici poteri indicati al quarto comma dell’articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689; c) gli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti.

In aggiunta agli organi espressamente incaricati della vigilanza o controllo ovvero abilitati ai sensi rispettivamente delle lettere a) e c) del comma precedente, per le funzioni esercitate direttamente dalla Regione provvedono comunque i dipendenti regionali incaricati dal Presidente della Giunta regionale su conforme proposta dell’Assessore competente per materia. Qualora le funzioni di cui al primo comma siano state delegate o subdelegate a Comuni, Province, Comunità montane o Consorzi fra enti locali ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l’ente locale titolare, ad esse provvedono, oltre ai soggetti di cui al primo comma lettera b), gli organi ed agenti degli Enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti. La Regione e gli Enti individuati, delegati o subdelegati, possono comunque incaricare dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di norme che prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative agenti giurati che ne hanno facoltà in base alle vigenti leggi; detti agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dall’art. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e prestare giuramento davanti al Pretore. Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell’entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute. I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti all’art. 13, primo e secondo comma della L. 24 novembre 1981, n. 689. Essi debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l’accertamento. Per gli accertamenti da effettuarsi su veicoli circolanti su aree pubbliche i funzionari debbono essere muniti di apposito distintivo che sarà stabilito dall’Assessorato regionale ai trasporti.”

Nota all’art. 30

L.R. 29-06-1994, n. 27 “Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti.”

L.R. 21-03-1997, n. 10 “Modifica legge regionale 29 giugno 1994, n. 27: “Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti.”

Nota all’art. 32

Articolo 43 dello Statuto Regionale: “ Procedura di approvazione ” Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.”

L’art.45 dello Statuto Regionale: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."